

Allegato " A " al n° 6667/102 di repertorio

STATUTO

ART.1

E' costituita l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE DOTTORI
IN SCIENZE AGRARIE E FORESTALI DI BIELLA E VERCELLI" con sede
in Vercelli, P.zza Zumaglini n. 14.

Ad essa possono aderire i laureati, residenti in Provincia di
Biella e Vercelli: in scienze agrarie, in scienze forestali,
in scienze delle preparazioni alimentari, in scienze della
produzione animale, in agricoltura tropicale e subtropicale,
nonchè in altri corsi di laurea che venissero istituiti in
materie di interesse affine.

Possono inoltre associarsi i laureati con titoli nazionali od
esteri equipollenti, provenienti anche da altre facoltà affi-
ni.

ART.2

L'associazione è un libero organismo culturale apartitico,
senza fini di lucro, ha carattere volontario e si basa su
principi di solidarietà professionale, sindacale e morale.

L'adesione è libera ed ha luogo su domanda dell'interessato,
dietro presentazione di un certificato di laurea in carta
semplice.

L'assemblea generale può attribuire la qualifica di socio o-
norario a studiosi o tecnici di riconosciuto valore, anche
non provvisti di uno dei titoli di cui all'art. 1.

ART.3



L'Associazione si propone i seguenti scopi:

- a) la tutela dei titoli di studio di cui all'art. 1 e della loro onorabilità in tutte le sedi sia pubbliche che private;
- b) la valorizzazione degli stessi con tutte le azioni che saranno ritenute opportune;
- c) svolgere opera tecnica, divulgativa, formativa, assistenziale e culturale a favore dell'agricoltura, dell'ambiente e della trasformazione industriale dei prodotti promuovendo in particolare la formazione e lo sviluppo delle tecniche e degli strumenti di informazione in agricoltura;
- d) promuovere iniziative connesse con i problemi relativi all'istruzione; collaborare alle attività degli istituti di Ricerca, di Istruzione, di Sperimentazione, di Divulgazione e con l'Università;
- e) promuovere la partecipazione qualificata dei Laureati delle Facoltà di cui all'art. 1 del presente Statuto negli organismi pubblici e privati che siano pertinenti alla categoria;
- g) collaborare in tutte le forme alla propaganda agricola, scientifica e pratica, allo sviluppo delle tecniche e degli strumenti di informazione agricola;
- h) essere di stimolo e critica al legislatore Regionale e Nazionale nelle tematiche attinenti la politica agricola, ambientale e pianificatoria, nonché seguire l'attività legislativa nell'interesse degli associati;
- i) collaborare con l'Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi



e Forestali delle provincie di Biella e Vercelli e con gli altri Ordini Professionali anche allo scopo di sviluppare iniziative interprofessionali;

1) esercitare comunque tutte le azioni che possano essere, direttamente od indirettamente, conformi al titolo di studio degli associati e che possano in generale giovare ai Laureati presso le Facoltà di cui all'art. 1 del presente Statuto.

ART.4

L'Associazione potrà aderire, con delibera presa dall'Assemblea a norma del presente Statuto, ad Associazioni di livello regionale o interregionale perseguenti i medesimi fini, nonché alla FIOAF, Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestali.

ART.5

Non può essere ammesso a far parte dell'Associazione chi si è reso indegno di appartenervi per ragioni di onestà o per fatti che abbiano dato luogo a condanne penali o a procedimenti conclusi con patteggiamento.

Le deliberazioni di cui sopra saranno prese dal Consiglio Direttivo.

ART.6

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

d) il Consiglio dei Proviviri.

ART.7

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa.

L'assemblea si riunisce di regola una volta all'anno, entro il mese di marzo, per l'approvazione del bilancio e tutte le volte che ne faccia richiesta scritta al Consiglio Direttivo almeno 1/10 dei soci o il consiglio Direttivo stesso ne ravvisi l'urgente necessità.

Le assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo con comunicazione scritta, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da inviarsi al domicilio dell'associato almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

ART.8

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà degli associati.

Gli associati potranno farsi rappresentare in assemblea, purchè da altro associato, mediante delega scritta in calce all'avviso di convocazione; ciascun associato non può rappresentare più di tre associati.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è legalmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.



Ciascun componente ha diritto ad un voto.

In caso di parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.

Le modalità di voto sono stabilite dall'Assemblea salvo il disposto dell'art. 10.

ART.9

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal Vicepresidente o, in mancanza di entrambi, da persona nominata dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

- deliberare su bilancio consuntivo e approvare il preventivo;
- deliberare sugli indirizzi generali;
- provvedere alla nomina del Tesoriere e dei membri degli organi sociali di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 6 del presente Statuto;
- provvedere alla nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario del Consiglio Direttivo, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente del Consiglio dei Probiviri;
- ratificare la quota annua di iscrizione stabilita dal Consiglio;
- deliberare sulle modifiche dello statuto;
- deliberare sulla relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;



- deliberare su quant'altro demandato alla stessa per legge o per statuto.

Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea ogni argomento, anche di sua competenza, rientrante negli scopi dell'Associazione, che meriti, per la sua particolare importanza l'esame e l'approvazione dell'Assemblea.

Dell'Assemblea viene tenuto un verbale firmato da chi ha svolto le funzioni di Presidente e di Segretario dell'Assemblea, nonché da due scrutatori che il Presidente designa tra i convenuti all'inizio della seduta.

ART.10

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri fino a 100 iscritti, da 7 membri tra 100 e 300 iscritti e da 9 membri oltre i 300 iscritti, scelti fra tutti gli associati.

La votazione per la loro elezione si tiene nel corso dell'Assemblea ordinaria ed ha luogo a scrutinio segreto, ma l'Assemblea può procedervi per acclamazione.

In caso di parità di voti si procederà a ballottaggio.

Sono eletti quei soci che ottengono il maggior numero di voti.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'assemblea provvede anche alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, nel numero di tre, diversi dai membri del Consiglio direttivo, con le medesime modalità. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART.11

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola una volta al bimestre ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano la metà più uno dei suoi componenti.

ART.12

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà dei componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

Delle riunioni è redatto, su apposito registro, il relativo verbale, il quale è firmato da tutti i partecipanti.

ART.13

Sono attribuzioni del consiglio Direttivo, oltre quelle derivanti dall'esplicazione degli scopi, di cui all'art. 3:

a) determinare l'indirizzo dell'Associazione ed effettuare i provvedimenti relativi per conseguire i fini sociali, tenendo conto delle conclusioni e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;

b) promuovere indagini, discussioni ed azioni di interesse collettivo, in rapporto agli scopi dell'Associazione;

c) procedere a quegli accordi, con altre Associazioni conge-

neri, con Enti ed Associazioni in generale, che esso stimerà opportuni, salvo il disposto dell'art. 4;

d) stabilire la quota associativa annuale, da sottoporsi a ratifica assembleare ai sensi dell'art. 9 del presente statuto, compilare il bilancio preventivo in base alle stesse e quello consuntivo;

e) deliberare il rimborso di spese ed assegni, che siano riconosciuti dovuti per l'espletamento di incarichi svolti, al Presidente ed agli altri componenti del consiglio Direttivo.

ART. 14

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Egli dà le disposizioni necessarie per l'attuazione dei deliberati del Consiglio Direttivo e prende tutti i provvedimenti necessari per lo svolgimento del lavoro dell'Associazione.

Il presidente può delegare ad altri membri del Consiglio Direttivo alcune delle mansioni ad esso attribuite dal presente Statuto.

In caso di urgenza, qualora il Presidente sia temporaneamente assente od impedito, viene sostituito dal vicepresidente, con obbligo di ratifica.

ART. 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila l'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione, redige u-

*Adrian Vian
Luis Pires Pavesi
Fisch, Mond*

Giorgio Bostone

Giuseppe Bostone



na relazione sul bilancio consuntivo che sarà presentato dal

Consiglio Direttivo all'Assemblea.

ART. 16

Il Consiglio Dei Probiviri è composto da tre membri diversi dai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei Conti, nominati secondo le modalità stabilite dall'art. 10 del presente Statuto.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Dei Probiviri decide sui ricorsi proposti a norma dell'art. 18 del presente Statuto e.....

Ciascun componente ha diritto ad un voto e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 17

Il Tesoriere provvede all'amministrazione delle entrate, delle spese e del fondo, in relazione agli stanziamenti del bilancio preventivo, approvato dall'Assemblea, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed alle disposizioni del Presidente.

Egli esegue inoltre gli ordinativi di incasso e di pagamento, firmati dal Presidente e prepara annualmente il conto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo.

ART. 18

Spettano all'Assemblea i seguenti provvedimenti nei confronti dei soci:



a) di censurare il Socio che trasgredisce i propri doveri professionali e morali. La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata;

b) di sospendere, con delibera motivata, dall'esercizio dei diritti sociali il Socio che sia recidivo nelle mancanze di cui al comma precedente;

c) di espellere, con delibera motivata, il socio che trasgredisce ai propri doveri professionali e morali in modo talmente grave da renderlo indegno di appartenere all'Associazione. Qualora il socio sia iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi, il Consiglio segnalerà il caso al Consiglio dell'Ordine per i provvedimenti di sua competenza.

Contro tali provvedimenti l'interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio direttivo potrà provvedere direttamente ad escludere dall'Associazione chi si sia reso indegno di appartenervi in seguito a condanne penali o a provvedimenti del giudice penale emessi in seguito a patteggiamento.

ART. 19

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali, dai contributi delle Associazioni aderenti, e dai beni acquistati con essi.

ART. 20

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio dell'Associazione o da un terzo dei soci: esse deb-

Roberto

Man

Filippo

Don

Giorgio

Beltrone

Finca



bono essere formulate per iscritto. Sulle proposte dovrà de-
liberare l'Assemblea dell'Associazione.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non prese con
almeno una maggioranza che rappresenti un terzo dei soci.
salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 21 del Codice
Civile.

ART. 21

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

ART. 22

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, ed in
particolar modo per le modalità di estinzione della detta A-
sociazione, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

V.º per allegato " A al n.º 0609/1434 di repertori

Adriano Rana
fin. M.

Giorgio Betone
Vincenzo

Luigi Barbone

